

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2126 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 24/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 3537-2018 proposto da:

SAGINARIO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRO NICOLETTI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di BOBBIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2860/2017 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata dell'1/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La sig.ra Saginario Maria Grazia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2860/2017 (pubblicata il 1° dicembre 2017), con la quale veniva respinto il gravame dalla stessa avanzato contro la sentenza del Tribunale di Piacenza, che, per l'effetto, era confermata, con la regolazione delle spese in base al principio della soccombenza.

In particolare, la vicenda processuale – per quanto qui rileva – ha avuto inizio a seguito della proposizione di querela di falso da parte della Saginario nel corso di un giudizio dinanzi al giudice di pace di Bobbio (che veniva, perciò sospeso) di opposizione a sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 126-bis c.d.s., querela con la quale veniva contestata la fidefacienza dell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione del verbale presupposto, contenente una sottoscrizione apparentemente a lei riconducibile (che assumeva, invece, essere contraria al vero).

Il competente Tribunale di Piacenza disponeva l'espletamento di una c.t.u. grafologica all'esito della quale non era risultata appurata l'autenticità o meno dell'impugnata sottoscrizione e, pertanto, con sentenza n. 411/2015, la formulata domanda di querela di falso veniva respinta.

Proposto appello avverso la suddetta sentenza, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2860/2017, ha rigettato il gravame. Il giudice di secondo grado, dopo aver ravvisato l'ammissibilità della produzione di una perizia di parte (con la quale, tuttavia, ci si limitava a confutare le conclusioni della c.t.u. esperita in primo grado), ha respinto l'appello sia sulla scorta della mancata rilevanza delle contestazioni mosse avverso la c.t.u. disposta dal primo giudice sia in base alla condivisione

della pronuncia di rigetto della querela di falso in virtù di un accertamento dubitativo.

La Saginario ha impugnato per cassazione la sentenza di appello sulla base di due motivi.

Con la prima censura ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di onere della prova in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., deducendo che - sulla scorta delle emergenze documentali anche riscontrabili dalle sottoscrizioni di comparazione esaminate, associate a numerosi ulteriori aspetti - la Corte bolognese avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere da cui era gravata essa ricorrente (quale appellante) o, quantomeno, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi che le competevano.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183 e 184 c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione sulla mancata rinnovazione degli accertamenti tecnici compiuti in primo grado e su fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. .

L'intimato Comune di Bobbio non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi di ricorso (tra loro connessi) potessero essere ritenuti manifestamente fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c. , in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Rileva il collegio che – alla stregua di un più approfondito esame dei due proposti motivi e sul presupposto del rituale esperimento della querela di falso nel giudizio di cui trattasi (v. Cass. n. 3065/2003 e Cass. n. 24852/2006) – non ricorrono le condizioni per pervenire all'accoglimento degli stessi, i quali, invece, appaiono – nella loro congiunta valutazione, siccome all'evidenza connessi - infondati.

Premesso che è insussistente il denunciato vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. non essendo stata omessa la valutazione su fatti decisivi per il giudizio e che non è ammissibile la supposta violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla mancata pronuncia su dette istanze (cfr., ad es., Cass. n. 4852/1999 e Cass. n. 5339/2015), ritiene il collegio che, in effetti, la Corte territoriale non è incorsa nelle altre denunciate violazioni di legge.

Invero, il giudice di appello – diversamente da quanto qui prospettato nell'interesse della ricorrente – ha specificamente considerato le risultanze della perizia di parte prodotta in secondo grado dalla difesa della Saginario ed ha specificamente rilevato l'insussistenza dell'emergenza di temi nuovi, limitandosi a confutare gli esiti della c.t.u. svolta in primo grado, così come ha ritenuto – nell'esercizio della sua discrezionalità – sostanzialmente irrilevanti (e, comunque, non decisive) le argomentazioni illustrate dall'appellante per determinare la necessità di ammettere una nuova c.t.u. in grado di appello. In tal senso, perciò, il giudice di seconde cure si è specificamente pronunciato anche sulle richieste istruttorie sollecitate con il formulato gravame.

Quindi, a fronte dei risultati della c.t.u. grafologica espletata in primo grado ed in dipendenza di una formulata richiesta di rinnovare in secondo grado l'accertamento peritale d'ufficio, la Corte felsinea ha – diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente - motivato adeguatamente sulla non necessità di ripetere tale accertamento

istruttorio sia perché la prodotta perizia di parte non conteneva elementi utili a rivalutare la correttezza delle conclusioni cui era giunto il primo giudice sulla scorta della svolta c.t.u. in primo grado sia perché l'impostazione difensiva dell'appellante riferita alla stessa perizia di parte non conteneva alcun rilievo critico idoneo a confutare la complessiva ed articolata valutazione tecnica operata dallo stesso c.t.u. nel corso del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Piacenza.

Sulla scorta di tale congrua valutazione e in difetto di ogni ulteriore e diverso riscontro probatorio idoneo a confutare decisamente le risultanze della c.t.u. d'ufficio disposta in primo grado (senza ravvisare la ricorrenza delle condizioni per rinnovarla in grado di appello), la Corte emiliana ha desunto che non era stata acquisita una prova certa sulla non attribuibilità della contestata sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, ragion per cui – in mancanza di un pieno assolvimento dell'onere probatorio relativo all'addotta falsità – il gravame non poteva che essere respinto. In tal modo, la stessa Corte territoriale ha applicato – in relazione all'art. 2697 c.c. – il principio generale secondo cui, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. n. 4571/1983 e Cass. n. 6050/1998).

Alla stregua delle argomentazioni svolte consegue, quindi, il rigetto integrale del ricorso, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese per effetto della mancata costituzione dell'ente intimato.

Sussistono, tuttavia, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 – dell'obbligo di

versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, in data 14 novembre 2018.

Il Presidente

Dott. Pasquale D'Ascola

